

Tax credit a chi compra imballaggi green

Alle imprese che hanno acquistato prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, viene riconosciuto per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta a valere su risorse pari cinque mln per il 2024 e altri cinque per il 2025.

Il bonus arriva fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro a beneficiario. Lo prevede il decreto 2 aprile 2024, recante «Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura eco-sostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa nazionale e Ue (Gazzetta Ufficiale n.117 del 21-05-2024)».

Per godere del credito d'imposta bisogna aver acquistato prodotti finiti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica con riciclo che dovrà essere uguale o superiore al 30%. E imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Tra questi ultimi sono inclusi gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi: in carta stampati con inchiostri, in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili. Idem per gli imballaggi in legno non impregnati.

Ancora, sono ammessi al bonus gli acquisti di imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un professionista equivalente. Non sono ammessi al credito d'imposta acquisti come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Le imprese interessate, tramite accesso

alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, dovranno presentare apposita richiesta al ministero della transizione ecologica (utilizzando il modello allegato al decreto) entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news del sito del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si tratta della seconda edizione per una misura del genere, dopo quella disposta con decreto ministeriale del 14 dicembre 2021. Una conferma, quindi, rifinanziata con la legge di bilancio 2022, ma che, purtroppo, finisce per cadere negli stessi "vizi" dell'agevolazione precedente.

Nel testo, infatti, sono riportate condizioni per l'accesso all'incentivo come l'assenza di inchiostri stampati e di trattamenti e spalmature con sostanze non usate anche in massa.

L'assenza di inchiostri appare una condizione inapplicabile. Infatti, gli imballaggi hanno l'obbligo di essere stampati per riportare indicazioni sul prodotto contenuto. Si pensi, ad esempio, agli imballaggi per alimenti o alle marcature ambientali previste per legge. Quanto all'assenza di spalmatura si tratta di una condizione inutile. Infatti, se l'imballaggio ha superato il test di compostabilità vuol dire che gli additivi impiegati, inclusi gli inchiostri, sono compatibili.

Infine, in merito al divieto per le carte accoppiate con materiali non compostabili (plastica e metalli), si tratta di un criterio improprio in quanto le carte accoppiate con plastica tradizionale non passerebbero comunque il test di biodegradabilità e compostabilità.

Giorgio Ambrosoli

— © Riproduzione riservata — ■

